

(N. 1252)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1950 (V. Stampato N. 890)

d'iniziativa dei Deputati TURCHI e GHISLANDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 LUGLIO 1950

Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo :

Art. 31 4-bis. — « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai Comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che trattandosi di Comuni, che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore del 40 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e, per la parte restante: cinque sestimi agli enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'opera nazionale maternità ed infanzia ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.